

IX.

Relazione presentata al Senato, nella seduta del 30 giugno 1909, dalla Commissione di finanze sull'esercizio provvisorio del Bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-1910 a tutto il mese di dicembre 1909 (1).

(Relatore: On. BLASERNA).

SIGNORI SENATORI!

L'on. Ministro degli affari esteri ha presentato, in via d'urgenza, un disegno di legge che stabilisce per sei mesi l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario che incomincia domani.

Una tale rapidità di discussione e di deliberazione non è consentita dal nostro regolamento e rimane unicamente riservata al Senato la questione se esso intende, caso per caso, derogare dalle norme che esso si è imposto per assicurare quella regolarità di procedimenti che è richiesta dal buon andamento dei suoi lavori.

La Commissione di finanze riconosce che in questo caso l'urgenza è di assoluta necessità. Essa esorta quindi il Senato a voler concedere il suo voto al presente disegno di legge già approvato dalla Camera elettiva. In pari tempo essa esprime la speranza che la cooperazione delle due Camere sia regolata in modo da ridurre al minimo il lamentato inconveniente.

Addì 30 giugno 1909.

BLASERNA, *relatore.*

Il disegno di legge "Esercizio provvisorio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10 a tutto il mese di dicembre 1909 (n. 100)", fu votato a scrutinio segreto dal Senato nella tornata del 30 giugno 1909 e approvato senza discussione con 77 voti favorevoli e 4 contrari.

(1) Riprodotta dagli *Atti parlamentari* (Senato del Regno), Legislatura XXIII, 1^a Sessione 1909. Stampato n. 100 A.